

CITTÀ DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

STATUTO

approvato con Delibera C.C. n. 149 del 18.12.1999
modificato con Delibera C.C. n. 23 del 06.03.2001
modificato con Delibera C.C. n. 51 del 05.06.2001
modificato con Delibera C.C. n. 8 del 08.03.2004
modificato con Delibera C.C. n. 41 del 28.10.2015
modificato art. 30 con Delibera C.C. n. 35 del 27.07.2016

PREAMBOLO

Il Comune di Castellanza si è costituito il 1° Maggio 1869 dalla fusione dei Comuni di Castellanza e Castegnate Olona, in rappresentanza delle rispettive comunità; fa parte dei Comuni della provincia di Varese ed occupa un'area di 6,92 Km², posta ai confini con la provincia di Milano.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune di Castellanza (Provincia di Varese) è ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la propria denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 2 - Gonfalone, titolo di città

1. Il Comune fa uso del proprio gonfalone che riproduce lo stemma del Comune, osservando le norme della legge vigente.
2. Il Comune si fregia del titolo di città, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 gennaio 1974.
3. Ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa o ad una pubblica ricorrenza il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto dove esiste un pubblico interesse.

Art. 3 – Territorio e sede comunale

1. Il Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. La sede comunale è ubicata in viale Rimembranze, 4 - e costituisce il domicilio legale del Comune e dei suoi organi.

3. Le adunanze degli organi collegiali (Consiglio/Giunta/Commissioni) si svolgono normalmente nella sede comunale, possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4 - Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne lo sviluppo, esercitando tutte le funzioni non assegnate dalla legge ad altri enti nel rispetto del principio di sussidiarietà.
2. A tal fine, esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con l'obiettivo di affermare i valori umani, soddisfare i bisogni collettivi e promuovere le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini/e ed assolvibili i doveri, senza discriminazione nei riguardi dei cittadini dell'unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Comune assicura nell'ambito della propria azione pari opportunità tra uomo e donna e si impegna a rimuovere gli eventuali ostacoli che impediscono tale parità. A tale scopo gli organi di governo garantiscono la rappresentanza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché in enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o partecipate.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali, e comunque di interesse pubblico, operanti sul suo territorio, secondo i principi di cui al successivo art. 37.
6. Può associarsi ad altri Comuni e/o alle provincie per gestire in ambito sovracomunale funzioni e servizi di interesse rilevante per il territorio e la popolazione di Castellanza.
7. Il Comune favorisce lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, sia in forma organizzata e riconosciuta, sia singolarmente, nel rispetto del principio della sussidiarietà.

Art. 5 - Funzioni del Comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie ad esso demandate dalla legge.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, vigila e assume i conseguenti provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini e per salvaguardare la loro salute da ogni forma di inquinamento (acustico, atmosferico, idrico, ecc.).
3. Il Comune, secondo il dettato costituzionale, opera concretamente per tutelare, promuovere e garantire la salute, la sicurezza e l'ambiente salubre come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività; considera tali diritti incompressibili e non subordinabili a nessun altro interesse (economico, politico, sociale e di altra natura).
4. Il Comune individua, in questa sua scelta, la condizione indispensabile per la realizzazione della prevenzione, della salute, della sicurezza dell'ambiente salubre nel rispetto della identità della persona, della libertà e dignità umana.

Art. 6 - Funzioni del Comune nel settore della assistenza e della solidarietà sociale

Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di solidarietà sociale nel rispetto delle leggi vigenti, avvalendosi di opportune strutture, adeguati servizi, valorizzando la cooperazione con le associazioni di volontariato e no - profit e sostenendone concretamente le attività.

Art. 7 - Funzioni del Comune nel settore dell'Istruzione

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'attività scolastica concernenti le strutture, i servizi e le iniziative destinate a facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'accesso ai diversi gradi di istruzione ed alla educazione permanente.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 deve svolgersi secondo le modalità previste dalle leggi statali e regionali, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola e con le strutture scolastiche pubbliche e private.

Art. 8 - Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune svolge funzioni amministrative proprie o delegate nelle materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione.
2. Il Comune promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscono il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
3. Il sostegno all'associazionismo ed alla nuova imprenditorialità è assicurato anche attraverso l'impiego di strumenti programmatici e gestionali da individuare sia a livello comunale, sia a livello sovracomunale, anche avvalendosi delle risorse comunitarie.

Art. 9 - Gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico ed equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali e agricoli, in coerenza con i piani di coordinamento territoriale sovracomunale.
2. Disciplina le attività produttive e commerciali che si possono svolgere sul territorio comunale, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'eliminazione delle fonti inquinanti, del pieno risanamento ambientale, della qualificazione del territorio e per sempre più elevati livelli di salute pubblica.
3. Promuove piani di sviluppo di edilizia pubblica o convenzionata al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
4. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune promuove ed attua le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale, promuovendo piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento ambientale.
2. Tutela il patrimonio naturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. Il Comune garantisce, in sintonia con le leggi in materia e in collaborazione con le strutture sovracomunali preposte, le attività di protezione civile. Formula il piano di protezione civile in relazione ai pericoli di possibili disastri presenti sul territorio. Si dota delle strutture e delle attrezzature necessarie.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune cura, tutela e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, in tutte le sue espressioni di lingua, di costume, di tradizione e di religione.
2. Il Comune promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana
3. Il Comune assumerà iniziative dirette a favorire le istituzioni culturali e scolastiche, le associazioni, i gruppi di volontariato e di cooperazione nazionale ed internazionale.

Art. 12 - Promozione della pace e dei diritti umani

1. Il Comune di Castellanza riconosce nella pace un diritto fondamentale di ogni persona e dei popoli.
2. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

Art. 13 - Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri, ai sensi delle norme del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi statali relativi alle elezioni, all'anagrafe, allo stato civile, alla statistica ed alla leva militare. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende al funzionamento dei citati servizi.
3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale che ad esso vengono affidati dalla legge.

Art. 14 - Albo pretorio – Messi comunali

1. Il Comune ha un albo pretorio informatico sul sito internet comunale. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione sul sito comunale nell'apposita sezione denominata "albo pretorio on line" secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Il responsabile del settore da cui dipendono i messi comunali è responsabile delle pubblicazioni.

3. Il Comune dispone di messi, nominati con decreto del Sindaco, per la notifica degli atti propri, secondo le procedure di legge. I messi comunali possono provvedere, nell'ambito territoriale, alla notifica anche di atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. I referti del messo fanno fede fino a prova di falso.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 15 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Per quanto concerne la loro composizione, elezione, durata in carica dei componenti, cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza degli stessi, si fa espresso riferimento alle leggi che regolano le relative materie nonché al presente statuto.

Art. 16 – Riparto di competenze

1. Le attribuzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale sono ripartite tra i predetti organi in base a quanto previsto dalle leggi, dal presente statuto e dal regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi.
2. Ai dirigenti ed ai responsabili di settore spettano gli atti di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa.
3. Per quanto non previsto dal presente statuto il riparto di competenza tra direzione politica e direzione amministrativa avverrà sulla base dei principi che agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi – programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite anche avvalendosi di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno) mentre ai responsabili spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa che svolgeranno avvalendosi della struttura che dirigono e collaborando con gli organi politici al fine del raggiungimento degli obiettivi programmati. Ai predetti organi e uffici sono inoltre assegnate le competenze loro attribuite da leggi successive all'entrata in vigore del presente Statuto.

CAPO II - Consiglio Comunale

Art. 17 - Consiglieri Comunali/Presidente del Consiglio Comunale

1. I consiglieri rappresentano la comunità di Castellanza senza vincolo di mandato.
2. La prima seduta è convocata ed è presieduta dal Sindaco fino alla eventuale nomina del Presidente dell'assemblea, scelto nel proprio ambito.

3. Le modalità per l'elezione del presidente e la disciplina di tale figura sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
4. Per la disciplina riguardante i consiglieri comunali si rinvia a quanto stabilito dalla legge.
5. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
6. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
7. L'esercizio del diritto di cui al comma 6 è disciplinato con regolamento.
8. Il Comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
 - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
 - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
 - c) assenza di dolo o colpa grave.
9. I candidati e le liste alle elezioni comunali debbono presentare dichiarazione preventiva al segretario comunale nonché il rendiconto documentato delle spese sostenute per la campagna elettorale, entro due mesi dalla proclamazione degli eletti.
10. In caso di inadempienza a quanto previsto nel precedente comma, il Presidente del Consiglio comunale diffida gli interessati ad adempiere entro il termine di 15 giorni. Nel caso di ulteriore inosservanza della diffida il presidente ne dà notizia al Consiglio comunale e dispone la pubblicazione dell'elenco degli inadempienti all'albo pretorio.

Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed è dotato di autonomia organizzativa e funzionale secondo le modalità stabilite dal regolamento per il suo funzionamento.
2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Il Consiglio esercita l'autonomia impositiva e finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
4. Il Consiglio formula i criteri per l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi da parte della Giunta.
5. Al Consiglio spetta definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, garantendo la presenza di entrambi i sessi presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio stesso presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.
6. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede le modalità per l'elezione del Presidente, la convocazione, per la

presentazione e per la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute secondo quanto previsto dalla legge.

7. Nel medesimo regolamento sono fissate le modalità per la fornitura al Consiglio di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento.
8. Il Consiglio con il regolamento disciplina la gestione delle risorse attribuitegli per garantire il suo funzionamento e quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 19 - Commissioni Comunali

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, aventi funzioni consultive, e di controllo o di garanzia, commissioni di inchiesta e commissioni di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di tutti i gruppi. Per quanto riguarda le commissioni di inchiesta, di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.
2. Le procedure, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio nomina le commissioni stabilendone il numero e le competenze. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Le modalità e i limiti delle funzioni delle commissioni di controllo o di garanzia e di inchiesta sono stabilite dal regolamento su citato.
5. I presidenti delle commissioni sono eletti dai membri delle commissioni stesse.

Art. 20 - Sessioni e convocazioni del Consiglio

1. Il presidente convoca i consiglieri secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
2. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti, secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 21 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro e non oltre la seconda seduta del Consiglio stesso dopo la data delle elezioni, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La verifica di attuazione delle linee programmatiche di governo viene effettuata annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione della deliberazione con la quale si verificano, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i., gli equilibri di bilancio.
3. Il Consiglio Comunale, nel corso del mandato, può variare ed integrare le linee programmatiche sulla base delle esigenze e di nuovi orientamenti che dovessero sorgere in ambito locale.

**Art. 22 - Intervento dei Consiglieri per la validità delle
sedute e delle deliberazioni – Decadenza dei consiglieri**

1. Nel regolamento del Consiglio comunale è stabilito il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
2. I consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive (pari a 1/3 delle sedute ordinarie e straordinarie), senza valida motivazione decadono dalla carica. Il presidente del Consiglio comunale fa notificare l'avvio della procedura di decadenza ai consiglieri assegnando 10 giorni per la presentazione delle motivazioni giustificative delle assenze. Il Consiglio tenuto conto delle cause giustificative presentate decide in seduta segreta e votazione segreta sulla decadenza dei consiglieri che possono partecipare alla seduta.

Art. 23 – Astensione dei consiglieri, degli assessori e del Sindaco

- 1 I doveri e la condizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

Art. 24 - Ineleggibilità, Incompatibilità e divieti di incarichi e consulenze

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco, consigliere comunale ed assessore sono disciplinate dalla legge.

Art. 25 - Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti per la sua organizzazione.
2. Il regolamento del Consiglio comunale ne disciplina elezione, sostituzione, revoca, compiti e funzioni.

Art. 26 - Gruppi consiliari

1. La costituzione dei gruppi consiliari e le modalità di designazione dei capigruppo sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

CAPO III - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

SEZIONE I

Art. 27 - La Giunta

- 1 La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali e direttive.
- 2 Essa compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce

annualmente al Consiglio sulla propria attività in sede di verifica della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi previsti dall'art. 193 D.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio.

- 3 La Giunta approva il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi in conformità con il presente statuto.
- 4 Esercita, inoltre, poteri programmatori in attuazione degli atti generali del Consiglio, poteri di indirizzo, nonché i relativi poteri di vigilanza e controllo.

Art. 28 - Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli assessori fino al numero massimo stabilito dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta in ordine di anzianità, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e tra essi nomina il vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. La Giunta provvederà, nella sua prima seduta, a verificare le condizioni di eleggibilità di ciascun assessore, formalizzando l'avvenuto positivo controllo con apposito atto deliberativo.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.
5. Possono essere nominati assessori cittadini/e anche non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e che condividano il programma politico amministrativo e riscuotano la fiducia del Sindaco.
6. Nel caso di impedimento del vice Sindaco ne assume la supplenza l'assessore anziano come da elencazione del provvedimento di nomina della Giunta.
7. Gli assessori non consiglieri vengono invitati alle sedute del Consiglio cui partecipano senza diritto di voto e con diritto di parola. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Incompatibilità

1. La carica di assessore non è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
2. Non possono far parte della Giunta e non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco e degli assessori.
3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 30 - Deleghe agli assessori ed ai consiglieri

1. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco può delegare le proprie funzioni o parte di esse ai singoli assessori, con l'eventuale delega a firmare anche congiuntamente gli atti relativi alle funzioni loro assegnate.
3. Il Sindaco ha facoltà di assegnare con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie. Può inoltre delegare poteri di vigilanza, sovrintendenza sulla struttura cui fa capo l'attività delegata in base a quanto previsto dal presente statuto.
4. Nel conferire le funzioni e nel rilasciare le deleghe, di cui ai commi precedenti il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio secondo il quale spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, poiché la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili di settore/servizio e al segretario comunale.

5. Il Sindaco può delegare ai consiglieri comunali funzioni propositive e di consulenza su determinate materie, mantenendo tutti i poteri di amministrazione attiva sulle stesse.
6. Il consigliere delegato non può avere poteri decisionali, né ulteriori poteri rispetto a quelli degli altri consiglieri, sui capi settore o sui responsabili degli uffici e dei servizi.
7. Le deleghe sia agli assessori che ai consiglieri e le loro modificazioni avvengono con atto scritto e sono comunicate al consiglio ed alle autorità governative competenti.
8. Nell'esercizio delle funzioni assegnate e delle attività delegate gli assessori e i consiglieri sono responsabili di fronte al sindaco. Agli assessori spettano poteri di indirizzo e controllo sull'operato dei responsabili di settore/servizio.
9. Previa deliberazione della Giunta, o del Consiglio a secondo delle attribuzioni in materia, al Sindaco è attribuita la competenza a rappresentare l'amministrazione in sede di conferenza di servizi (nel rispetto delle attribuzioni degli organi politici e dei funzionari) o di accordo di programma. L'atto conclusivo della conferenza di servizi o dell'accordo di programma è comunicato alla Giunta o al Consiglio.
10. Il Sindaco per opere o questioni di notevole importanza può chiedere al Consiglio comunale apposito atto di indirizzo.
11. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione in Consiglio.

Art. 31 - Durata della Giunta

1. La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti a seguito del rinnovo del Consiglio comunale.
2. Le cause di cessazione e/o di decadenza dalle cariche di Sindaco e assessore sono disciplinate dalla legge.

Art. 32 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta, ferma restando le attribuzioni dei singoli assessori, opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dal Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti (con eventuale arrotondamento all'unità superiore) ed a maggioranza assoluta di votanti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. Ogni proposta di deliberazione presentata alla Giunta deve essere corredata dal parere scritto, in ordine alla regolarità tecnica (tranne per i meri atti di indirizzo) del responsabile del servizio interessato e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile di ragioneria o attestante la non necessità dello stesso. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, cura la redazione delle deliberazioni che devono essere sottoscritte dal Sindaco, o da chi per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso.
7. I responsabili di settore/servizio e gli esperti estranei all'amministrazione comunale possono intervenire, su richiesta della Giunta, per fornire chiarimenti in ordine alle loro specifiche competenze. Chiunque partecipi od intervenga alle sedute di Giunta è tenuto al segreto di ufficio.

Art. 33 - Competenze della Giunta

1. Le competenze della Giunta Comunale sono stabilite dalla legge e sono dettagliate nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

SEZIONE II - IL SINDACO

Art. 34 - Il Sindaco - Organo istituzionale

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. E' membro del Consiglio.
3. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ufficiale di governo.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 35 - Competenze del Sindaco

1. Le competenze del Sindaco sono stabilite dalla legge e sono dettagliate nel Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Art. 36 - Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice - Sindaco informandone i capigruppo consiliari ed il presidente del Consiglio comunale.
3. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta segreta.

Titolo III

PARTECIPAZIONE

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37 - Partecipazione dei cittadini/e

1. L'amministrazione comunale favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di supportare gli organi gestionali dei servizi comunali quali asili nido, scuole, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. L'amministrazione comunale cura le attività di informazione e di comunicazione ai cittadini/e, attraverso pubblicazioni grafiche editoriali, anche a carattere periodico, strutture informatiche, funzioni di sportello, nonché attraverso altre attività di comunicazione nel rispetto della legge. Mette a disposizione di quanti, cittadini/e, gruppi e organismi sociali che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, ne facciano richiesta, idonee strutture, nei limiti delle proprie disponibilità, per l'esercizio delle loro attività giudicate di pubblico interesse. Le condizioni e le modalità d'uso di esse, sono definite da appositi regolamenti, così come per quanto riguarda il diritto di informazione e di accesso agli atti disciplinato da apposito regolamento.

3. Le formazioni socio-culturali, scientifiche e di volontariato, operanti senza fini di lucro nel territorio comunale possono essere agevolate o esentate, nei limiti consentiti dalla legge e secondo le forme e le modalità decise dal Consiglio comunale riguardo al pagamento di tasse e tariffe comunali.
4. Il Comune determina le forme e le modalità per l'eventuale utilizzo dei mezzi di stampa e riproduzione per la diffusione gratuita di ricerche, indagini e informazioni.

Art. 38 – Consultazioni

1. Il Consiglio e/o la Giunta promuovono la consultazione dei cittadini/e, anche attraverso organismi di partecipazione o consulte, nelle forme e con le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio e della Giunta.
3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo per quelle richieste da altri organismi.

Art. 39 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi dell'amministrazione comunale finalizzati ad una miglior tutela degli interessi pubblici collettivi.
2. La raccolta delle adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. Le istanze, petizioni e proposte sono inoltrate al Sindaco il quale entro 30 giorni le assegna in esame all'organo competente che si pronuncia in merito nei successivi 90 giorni.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposte le seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine;
 - e) provvedimenti in materia urbanistica;
 - f) provvedimenti riguardanti organi politici o strutture burocratiche.
5. Sull'esercizio del diritto di iniziativa da attuarsi attraverso la presentazione di istanze, petizioni e proposte potrà essere adottato apposito regolamento.

Art. 40 – Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale e su materie di competenza comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 39, comma 4, del presente statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di almeno il 7% (sette per cento) degli iscritti alle liste elettorali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini/e iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il quesito deve essere formulato in modo tale che l'elettore possa esprimersi con risposta affermativa o negativa. Il Segretario Generale decide sull'ammissibilità della richiesta referendaria. Il Segretario Generale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo statuto e dalle norme regolamentari.

6. I referendum sono indetti dal Sindaco e non possono aver luogo né in coincidenza con altre consultazioni elettorali né nei sei mesi precedenti o seguenti le elezioni amministrative comunali.
7. Il referendum richiesto dagli elettori è ritenuto valido se partecipa alla relativa consultazione la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Il quesito sottoposto a referendum è ritenuto accolto nel caso in cui i voti favorevoli attribuiti non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole al quesito oggetto di referendum, il Sindaco propone all'organo competente un provvedimento motivato avente per argomento il quesito sottoposto a referendum. Le deliberazioni sono adottate con voto espresso a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 41 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune stesso.
2. La Giunta, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese vengono poste a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 42 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 43 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini/e

1. E' assicurato ai cittadini/e, singoli o associati, con le modalità stabilite da apposito regolamento, che disciplina anche il rilascio di copie, previa la rifusione dei soli costi di riproduzione e di ricerca, in osservanza delle vigenti norme in materia di bollo, il diritto di accesso agli atti amministrativi. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
2. Tale regolamento detta le modalità per:
 - a) individuare, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.
 - b) assicurare ai cittadini/e l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicurare il diritto dei cittadini/e di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
 - d) stabilire il termine di conclusione di ciascun tipo di procedimento quando non sia già disposto per legge o regolamento.
3. Non è ammesso comunque l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei seguenti provvedimenti: atti normativi e regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione di programmazione, bilanci preventivi e rendiconti della gestione.
4. Il responsabile del procedimento, preliminarmente alla adozione di atti che possano incidere su situazioni giuridiche soggettive, è tenuto a comunicare, per iscritto, ai diretti interessati, i contenuti del provvedimento da adottare e le modalità per l'esame degli allegati inerenti e la presentazione di eventuali osservazioni.

5. E' inoltre assicurato agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni il diritto di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini/e all'attività dell'amministrazione.

Titolo IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 44 - Principi dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure (art.1 L 241/90).
2. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti o responsabili di settore.

Art. 45 – Le sanzioni amministrative ai regolamenti comunali

1. Quando la legge o i regolamenti non dispongano altrimenti, le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti stessi, sono sanzionate amministrativamente nella misura fissata dalla Giunta Comunale.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO I – SERVIZI

Art. 46 - Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici rilevanti per le esigenze della collettività locale che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della propria comunità.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge.

Art. 47 - Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in appalto o in concessione a terzi quando esistano motivate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. La deliberazione di assunzione di un nuovo servizio nonché quella di modifica delle modalità di gestione di un servizio pubblico già esistente devono essere accompagnate da apposita relazione tecnico/economica che evidenzia l'opportunità di tale scelta.
3. Il Comune può inoltre, secondo le modalità stabilite dalla legge, costituire o partecipare ad apposite società a prevalente capitale privato.
4. In tutti i casi di collaborazione con altri enti pubblici o soggetti privati al Comune devono essere assicurati congrui poteri di indirizzo informazione e controllo sulle attività interessate.

Art. 48 - Forme di collaborazione

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e programmatica delle libere forme associative, il Comune può convenzionarsi con esse per la gestione di determinati servizi e per collaborare alla realizzazione di progetti o programmi di rilevante interesse per la collettività locale nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 49 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Il Consiglio può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano, per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione.
 - b) il presidente viene nominato dal Sindaco sulla base dei criteri approvati dal Consiglio comunale.
 - c) il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo le norme previste dallo statuto dell'azienda o dal regolamento dell'istituzione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali è disciplinato dal loro statuto e dai regolamenti. Quello delle istituzioni è disciplinato dal rispettivo regolamento.
5. Spetta al Consiglio comunale deliberare il conferimento del capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II - UFFICI E PERSONALE

Art. 50 - Organizzazione degli Uffici e del Personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge e del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e la funzione di gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi, dei settori.
2. I settori, i servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini.
4. È attribuita alla Giunta, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti nonché di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, l'adozione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.
5. Tale regolamento stabilisce la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, l'organizzazione e gestione del personale, le attribuzioni e le responsabilità della struttura organizzativa e degli organi comunali ed i loro reciproci rapporti.
6. Il regolamento è basato sui criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, professionalità e responsabilità, flessibilità, programmazione e distinzione dei ruoli tra gli organi di direzione politica cui spettano gli atti di rilievo politico e i dirigenti ed i responsabili cui spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.

Art. 51 - Copertura di posti di responsabili a mezzo di contratti a tempo determinato

1. La copertura di posti di responsabili di settore, servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, previo avviso pubblico di selezione, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

CAPO III - SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52 - Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 98 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
2. Il segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. L'ordinamento relativo a tale figura è disciplinato dalla legge e dal contratto collettivo nazionale.

Art. 53 - Vice Segretario

1. Il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi può prevedere un vice segretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Titolo V

RESPONSABILITA'

Art. 54 - Responsabilità degli Amministratori e del Personale

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 55 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti al regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Art. 56 - Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 57 - Revisione economico-finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è individuato secondo le procedure di legge.
2. I suoi compiti sono disciplinati nel regolamento di contabilità e nella legge.

Art. 58 - Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati nonché l'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati il Comune applica il controllo di gestione in base a quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Titolo VII

ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 59 - Diritti del contribuente

1. Le norme del presente titolo fissano i principi per la salvaguardia dei diritti del contribuente.
2. Per "tributi" si intendono i tributi veri e propri, le tasse, i canoni, le addizionali, le tariffe, i diritti ed in genere tutte le entrate determinate dal Comune.

Art. 60 - Informazione del contribuente

1. Il Comune informa, con i mezzi ritenuti più idonei, i cittadini sui provvedimenti di carattere tributario adottati.

Art. 61 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, adeguando i propri regolamenti ed atti amministrativi ai seguenti principi:
 - a) chiarezza e comprensibilità;
 - b) riduzione degli adempimenti e minore onerosità possibile degli stessi;
 - c) impossibilità di richiesta di atti già in possesso di altre amministrazioni pubbliche;
 - d) richiesta di chiarimenti nel caso di incertezza sulle dichiarazioni dei contribuenti;
 - e) motivazione degli atti;

- f) compensazione,
- g) rimessione in termini per causa di forza maggiore;
- h) tutela dell'affidamento e della buona fede;
- i) diritto di interpello;
- j) tutela dei diritti e delle garanzie del contribuente in caso di verifiche fiscali.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Modificazioni, abrogazioni e interpretazioni dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'interpretazione delle norme del presente statuto spetta al Consiglio.
4. Le successive norme di legge in contrasto con il presente statuto sono immediatamente operative nelle more del loro recepimento.

Art. 63 - Entrata in vigore

1. Lo statuto, è pubblicato nell'albo pretorio comunale per trenta giorni ed entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Lo statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al comma 1, viene trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.